Comune di Vernate
Città Metropolitana di Milano
P. za IV Novembre 2 – CAP 20080
C. F. 801 003 501 58 – P. IVA 063 011 201 57 Tel 02.90.01.32.1 – Fax 02.90.01.32.40
P.E.C. comune.vernate@pec.regione.lombardia.it E- Mail info@ comune. vernate. mi. i t

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI E SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA - PERIODO 01/09/2026 – 30/06/2029

SOMMARIO **2**
PARTE 1 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO **13**
ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO **13**
ART. 2 – FINALITA' DEI SERVIZI 14
ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI 14
ART. 4 - SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA 15
PARTE 2 – CLAUSOLE GENERALI **17**
ART. 1 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO/DELLA FORNITURA 17
ART. 2 – REVISIONE DEI PREZZI 17
ART. 3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 17
ART. 4 – GARANZIA DEFINITIVA 18
ART. 5 – MODIFICHE DEL CONTRATTO – SOSPENSIONE 18
ART. 6 – SUBAPPALTO 19
ART. 7 – RESPONSABILITÀ 20
ART. 8 – ASSICURAZIONE 20
ART. 9 – PERSONALE 21
ART. 10 – ANTICIPAZIONE 25
ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 25
ART. 12 – VIGILANZA E CONTROLLI 27
ART. 13 – PENALITA’ 27
ART. 14 – ESECUZIONE IN DANNO 27
ART. 15 – VERIFICA DI CONFORMITA’ 28
ART. 16 – TERMINI PER AVVIARE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ E SOGGETTI COMPETENTI A EFFETTTUARLA 28
ART. 17 – TERMINI PER CONCLUDERE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ; POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE 28
ART. 18 – LA VERIFICA DI CONFORMITÀ DEFINITIVA IN CORSO DI ESECUZIONE 28
ART. 19 – LA VERIFICA DI CONFORMITÀ DEFINITIVA; IL PROCESSO VERBALE 28
ART. 20 – ONERI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VERIFICA DI CONFORMITÀ 29
ART. 21 – VALUTAZIONI DEL SOGGETTO CHE PROCEDE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ 29
ART. 22 – EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ E IRREGOLARITÀ – CONTESTAZIONI CHE L’ESECUTORE PUÒ INSERIRE NEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ 29
ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 29
ART. 24 – RECESSO 31
ART. 25 – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL’APPALTATORE 31
ART. 26 – FORO COMPETENTE 31
ART. 27 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 31
ART. 28 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE 31
ART. 29 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 31
ART. 30 - VARIANTI CONTRATTUALI 34
ART. 31 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DA PARTE DEL COMMITTENTE 34
ART. 32 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 34
ART. 33 - APPLICAZIONI CONTRATTUALI 35
ART. 34 - ADEMPIMENTI FUNZIONALI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO 35
ART. 35 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 35

ART. 36 - PAGAMENTI E CORRISPETTIVI 36
ART. 37 - CESSIONE DEL CONTRATTO 36
ART. 38 - REPERIBILITÀ E COMUNICAZIONI 36

PARTE 1 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente capitolato speciale ha per oggetto gli interventi di tipo educativo erogati all'interno delle scuole. Nello specifico viene richiesto di garantire la gestione del servizio di sostegno educativo rivolto ad alunni residenti nel Comune di Vernate in situazione di handicap fisico e psichico, frequentanti la scuola dell'infanzia parrocchiale di Vernate, le scuole dell'infanzia statali, le scuole primarie e secondarie statali anche fuori dal territorio comunale.
Il servizio di pre e post scuola per gli alunni frequentanti la scuola primaria di Vernate

Il contratto collettivo applicabile è il "CCNL Cooperative sociali".

Si evidenzia che, alla luce della Delibera ANAC n. 528/2023, il costo della manodopera rientra nell'importo complessivo a base di gara su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo contrattuale.

Il contratto ha la durata di tre anni scolastici consecutivi:
- dal 01/09/2026 al 30/06/2027;
- dal 01/09/2027 al 30/06/2028;
- dal 01/09/2028 al 30/06/2029.

Non è prevista la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza finalizzati a eliminare i rischi dovuti alle interferenze, in quanto non sussistono rischi interferenziali.

L'appalto non si ritiene frazionabile in lotti, per il tipo e le caratteristiche del servizio e in quanto l'unicità del lotto consente una maggiore omogeneità e uniformità del servizio erogato, con un potenziale incremento della qualità dello stesso e un'economia di scala in grado di contenere i costi complessivi senza pregiudicarne gli standard ottimali di servizio.
Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Proroga tecnica: in casi eccezionali, la stazione appaltante può prorogare il contratto in corso di esecuzione per 6 (sei) mesi e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per individuare il nuovo contraente, se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
Tale opzione è da esercitarsi con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza del contratto iniziale.
Qualora, entro il sopra citato termine la stazione appaltante non abbia comunicato la propria intenzione di prorogare il contratto, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'affidatario abbia nulla da pretendere.

Il presente capitolato speciale ha per oggetto gli interventi di tipo educativo erogati all'interno delle scuole. Nello specifico viene richiesto di garantire la gestione del servizio di sostegno educativo rivolto ad alunni residenti nel Comune di Vernate in situazione di handicap fisico e psichico, frequentanti la scuola dell'infanzia parrocchiale di Vernate, le scuole dell'infanzia statali, le scuole primarie e secondarie statali anche fuori dal territorio comunale.
Il servizio di pre e post scuola per gli alunni frequentanti la scuola primaria di Vernate.

ART. 2 – FINALITA' DEI SERVIZI

Il Comune di Vernate si prefigge, attraverso il servizio di assistenza educativa specialistica, di garantire interventi di integrazione e inclusione scolastica ad alunni portatori di disabilità, residenti nel territorio comunale e frequentanti la scuola dell'infanzia parrocchiale di Vernate, le scuole dell'infanzia statali, le scuole primarie e secondarie, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 12 e seguenti della L. n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le richieste di assistenza, così come sopra formulate, verranno analizzate dal Comune il quale, tenuto conto, anche, del disposto di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/1992 e s.m.i. nonché delle disponibilità finanziarie a bilancio, stabilirà il monte ore di intervento per ciascun utente.
La condizione di alunno disabile deve essere certificata, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della L. n. 289/2002 e dal D.Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017 disciplinante il nuovo iter di certificazione della disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'OMS.
Il Comune di Vernate intende garantire, anche, percorsi di sostegno agli alunni e alle loro famiglie nell'ottica di creare sinergie e connessioni tra i diversi attori territoriali.
Tale attività persegue le seguenti finalità:

a) favorire una condizione di benessere all'interno del contesto scolastico, in modo particolare per gli alunni che evidenziano problematiche affettivo-relazionali e difficoltà di apprendimento;
b) fornire ai docenti l'occasione per una riflessione ed un dibattito sul disagio in ambito scolastico;
c) attivare strategie di sviluppo del benessere a scuola attraverso il miglioramento delle relazioni;
d) fornire un concreto supporto agli insegnanti ed alle famiglie per analizzare il disagio manifestato come difficoltà di apprendimento;
e) favorire la relazione tra i genitori, gli enti e le figure professionali presenti sul territorio;
f) favorire l'incontro e migliorare la collaborazione fra scuola e famiglia.

I servizi di pre-post scuola consistono nella sorveglianza e nell'assistenza, secondo una programmazione ludico-formativa dei minori affidati, prima dell'ingresso a scuola e dopo la loro uscita.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI

Il servizio di assistenza educativa, finalizzato all'inclusione scolastica degli alunni portatori di disabilità, si connota come un servizio di assistenza specialistica di tipo educativo e ha lo scopo di promuovere l'integrazione scolastica rendendo possibile l'esercizio del diritto allo studio e agevolando la partecipazione alle attività scolastiche. Il servizio deve garantire stimoli educativi per contribuire alla formazione della personalità degli alunni favorendo il raggiungimento dell'autonomia individuale.
Il presente Capitolato ha per oggetto la progettazione, l'organizzazione, la realizzazione e la gestione di attività educative per gli alunni residenti nel Comune di Vernate iscritti e frequentanti la scuola dell'infanzia parrocchiale di Vernate, le scuole dell'infanzia statali, le scuole primarie e secondarie di primo grado.
Le date effettive di inizio e fine del servizio, di ogni anno scolastico, degli assistiti sono definite dai calendari scolastici e dal Dirigente scolastico o suo delegato. La finalità del servizio è di realizzare percorsi educativi e ricreativi che concorrano a promuovere il benessere dei minori in un'ottica di sostegno alle famiglie e di partecipazione della comunità.
L'assistenza educativa agli alunni frequentanti i predetti istituti è da intendersi come funzione complementare al sostegno didattico assicurato dal personale insegnante statale. L'assistenza educativa per alunni diversamente abili ha lo scopo di favorire l'integrazione scolastica dei suddetti minori.
La programmazione e la verifica dei singoli interventi verrà concordata con gli insegnanti di classe, il referente scolastico e il responsabile comunale.
Il servizio dovrà essere svolto presso le scuole frequentate dagli alunni aventi diritto, anche in scuole dislocate fuori dal territorio di Vernate, durante l'orario scolastico, nei mesi e nei giorni di effettiva attività delle scuole. Sono quindi esclusi dall'ambito temporale del servizio tutti i giorni di sospensione delle attività scolastiche (festività, vacanze natalizie e pasquali, elezioni politiche o amministrative, referendum, scioperi del personale scolastico da cui derivi la sospensione totale delle attività scolastiche, provvedimenti di chiusura disposti dalle Autorità Superiori).
Ad inizio anno scolastico, sulla base dei fabbisogni del singolo utente, l'operatore economico dovrà concordare

con la scuola l'orario di impiego dell'assistente alla persona, avendo cura di inoltrarlo poi, prontamente, al Referente comunale.
Nel caso di assenze per malattia e/o altri impedimenti dell'alunno, il servizio dovrà essere sospeso, a partire dal primo giorno di assenza e sino al rientro a scuola del minore. In tal caso, non è dovuto alcun corrispettivo per il mancato servizio.
Per ogni alunno in condizione di disabilità l'educatore dovrà compilare un foglio delle ore svolte, annotando e motivando eventuali assenze dell'educatore o dell'alunno. I prospetti ore, dovranno essere inoltrati mensilmente agli uffici comunali unitamente ad un prospetto riepilogativo.
L'abbinamento tra alunno ed educatore viene effettuato dall'appaltatore tenuto conto dei seguenti criteri:

a) indicazioni contenute nella diagnosi funzionale;
b) continuità dell'educatore, salvo controindicazioni specifiche;
c) eventuali indicazioni della dirigenza scolastica competente.

Prima dell'effettivo inizio del servizio la stazione appaltante comunicherà all'appaltatore il piano operativo del servizio stesso comprensivo delle seguenti indicazioni:

a) l'elenco degli alunni in carico;
b) il monte ore definito per ogni singolo alunno - tenuto conto dei criteri sopraccitati e degli stanziamenti di bilancio – dall'Ufficio Scuola Comunale con il coordinatore unico del servizio in relazione al progetto individualizzato;
c) gli istituti scolastici presso i quali attivare l'intervento.

L'elenco iniziale delle persone da assistere, potrà essere assoggettato, nel corso di esecuzione dell'appalto, a eventuali modifiche in rapporto al numero ed alle necessità dell'utenza, sia in aumento che in diminuzione, sulla base, anche, delle indicazioni che verranno formulate, in proposito, dalle scuole e dalla neuropsichiatria infantile o enti accreditati.
Il servizio di assistenza educativa specialistica finalizzata all'integrazione scolastica di tutti gli alunni portatori di disabilità frequentanti gli istituti scolastici di cui al presente appalto prevede un monte ore presunto per anno scolastico di circa 1500 ore che comprende per ciascun caso seguito:

a) le cd. ore dirette e, cioè, quelle eseguite con l'utente così come definite tra l'ente comunale e il coordinatore unico del servizio in relazione al progetto individualizzato;
b) le cd. ore indirette sia a favore dell'utente (es. incontri con i servizi comunali, con la scuola, con la famiglia, con la neuropsichiatria, con i coordinatori del servizio per le opportune verifiche sull'andamento del P.E.I., ecc.), sia di supervisione e formazione degli educatori interessati all'erogazione del servizio.

Non potranno essere effettuate ore eccedenti rispetto a quelle stabilite in sede di programmazione definitiva, senza preventiva autorizzazione del Comune.
L'appaltatore si impegna, inoltre e sin d'ora, a garantire ogni richiesta in aumento – rispetto al monte ore ipotizzato – che venisse inoltrata dal Comune.
L'appaltatore deve assicurare la reperibilità del responsabile del servizio durante l'orario d'ufficio. In caso di sciopero del personale o di altri eventi che, per qualsiasi motivo, possano influire sul normale espletamento del servizio, il Comune e/o l'appaltatore dovranno di norma, quando possibile, in reciprocità darne avviso con anticipo di almeno 48 ore. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Non è previsto alcun corrispettivo aggiuntivo per gli eventuali spostamenti degli operatori tra i vari istituti.

ART. 4 - SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA

Per ciò che riguarda i servizi di pre e post scuola si fa presente che sono rivolti esclusivamente agli alunni che frequentano la scuola primaria di Vernate. I servizi di pre e post scuola (accoglienza, animazione, assistenza e vigilanza) si configurano come interventi di assistenza integrativa dell'orario scolastico, articolato in modo tale da rispondere alle esigenze dei genitori.
Si tratta di servizi a domanda individuale e consistono nella gestione dell'accoglienza, animazione, assistenza e vigilanza degli alunni all'interno dei plessi indicati, per un adeguato periodo prima e dopo l'orario scolastico.
Di regola, i servizi si svolgono all'interno di aule del plesso scolastico di Moncucco messe a disposizione dall'Istituto Comprensivo di Binasco.

L’orario del servizio PRE SCUOLA è dal lunedì al venerdì dalle ore 7.15 fino alle ore 8.30 mentre il servizio POST SCUOLA inizia alle ore 16:30 e finisce alle ore 18:00. Sarà il Referente Comunale a comunicare prima dell’inizio di ogni anno scolastico all’operatore economico i giorni di inizio e fine dei servizi.
Entrambi i servizi potranno subire delle variazioni causate da cambiamenti dell’orario scolastico o della sede di svolgimento dei servizi.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di variare, sia in aumento che in diminuzione, al fine di rispondere prontamente ai bisogni reali in qualsiasi momento dell’anno, il monte ore annuo di intervento.
Sono esclusi dall'ambito temporale del servizio tutti i giorni di sospensione delle attività scolastiche (festività, vacanze natalizie e pasquali, elezioni politiche o amministrative, referendum, scioperi del personale scolastico da cui derivi la sospensione totale delle attività scolastiche, provvedimenti di chiusura disposti dalle Autorità Superiori).
L’aggiudicatario si impegna a fornire all’inizio dell’anno educativo materiale didattico per le varie attività (cancelleria e materiale di consumo).
Il servizio di pre e post scuola di cui al presente appalto prevede un monte ore presunto per anno scolastico di circa 717 ore.

PARTE 2 – CLAUSOLE GENERALI

ART. 1 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO/DELLA FORNITURA

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.
Con la firma del contratto l'aggiudicatario accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 del codice civile tutte le clausole previste nel presente capitolato nonché quelle contenute in disposizioni di legge e regolamenti dallo stesso richiamate.
L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.
L'aggiudicatario deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del codice civile; la stazione appaltante potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto del servizio. In caso di ordinativo inferiore all'importo massimo dell'appalto, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo unitario per le prestazioni/forniture ordinate.

ART. 2 – REVISIONE DEI PREZZI

La presente clausola di revisione dei prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo del contratto di appalto e opera nella misura dell'80% della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire.
La clausola si attiverà al verificarsi della seguente condizione di natura oggettiva: variazione del costo del servizio – in aumento o in diminuzione – superiore al 5%.
In tale evenienza:
sarà onere dell'appaltatore comunicare e dimostrare, con la massima tempestività, la variazione in eccedenza, tale richiesta potrà essere fatta solo una volta all'anno ed entro il mese di agosto;
l'appaltatore, nell'ottica del principio di leale cooperazione, è tenuto a segnalare anche le variazioni in diminuzione;
la revisione avverrà nella misura del 80% rispetto alla parte di prezzo eccedente il 5%.
A titolo esemplificativo, in ipotesi di incremento del 7%, all'appaltatore sarà riconosciuto l' 80% del 2% (differenza fra la variazione in aumento e la franchigia)
I corrispettivi ed i prezzi del presente Contratto, ai sensi dell'art. 60 Codice dei Contratti e allegato II.2-bis, saranno adeguati, sia in aumento che in diminuzione, con periodicità annuale, a partire dal 2° anno di validità sulla base del confronto dei due valori dell'indice (Indice mese aggiudicazione vs mese in esame).
La variazione sarà determinata utilizzando gli indici ISTAT Prezzi corrispondenti alla tipologia di appalto sulla base della variazione del seguente indice ISTAT:
al 10% indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività - 00ST Indice generali senza Tabacchi
al 40% Assistenza Sociale [1240]
al 50 % Assistenza Sociale non residenziale [88]
I valori ed indici sono reperibili sul sito di ISTAT https://esploradati.istat.it o http://dati.istat.it
La revisione dei prezzi potrà operare sia in aumento che in diminuzione.
Per verificare gli aumenti dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati dall'ISTAT.

ART. 3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi consentiti dal codice, il RUP può ordinare l'avvio dell'esecuzione anticipata o in via d'urgenza, con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (si rimanda ai relativi articoli del presente capitolato), salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'oneri e dall'offerta presentata in sede di gara. In caso di esecuzione d'urgenza, il direttore d'esecuzione indica nel verbale di avvio le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.
Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del codice dei contratti pubblici, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario, nel caso di mancata stipulazione, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti europei.

ART. 4 – GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs 36/2023, per la sottoscrizione del contratto deve costituire, una garanzia denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione.
La garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, sarà pari al 5% dell'importo di contratto (IVA esclusa).
La garanzia è prestata:

- per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto;
- per il risarcimento dei danni e delle somme spese dalla Stazione Appaltante a causa dell'inadempimento alle obbligazioni stesse;
- per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
- per il risarcimento dei danni e delle somme spese dalla Stazione Appaltante a causa dell'inadempimento dei subappaltatori, subcontraenti e coloro che, a vario titolo, per conto dell'Appaltatore hanno concorso alla realizzazione dell'opera.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e, in caso di sostituzione con ritenute sulle rate di pagamento, secondo le modalità previste dai successivi commi.
La Stazione Appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui certificati di pagamento da corrispondere.
È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di opporsi alla sostituzione della garanzia, qualora ricorrano motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei servizi.
Le ritenute di cui al precedente comma sono svincolate dalla Stazione Appaltante all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della garanzia provvisoria .
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le disposizioni del D.Lgs 36/2023

ART. 5 – MODIFICHE DEL CONTRATTO – SOSPENSIONE

Si applicano al presente affidamento, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 120 (modifiche del contratto) del Codice dei contratti pubblici.
È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120, comma 12, del codice dei contratti pubblici.
Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 121 (sospensione) del codice dei contratti pubblici. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della stessa, il RUP

dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario (o il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 187/1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti pubblici.
Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal d.lgs. 159/2011 s.m.i.. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

ART. 6 – SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 al quale si rinvia.
Il concorrente indica all'atto dell'offerta i servizi o parti dei servizi che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto non potrà essere autorizzato dalla stazione appaltante.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Prima dell'inizio delle prestazioni le subappaltatrici devono trasmettere all'Amministrazione, per il tramite dell'appaltatore, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale.

L'aggiudicatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV del D.Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando/disciplinare

di gara/lettera di invito (cause ostative di cui al Ttiolo IV, Capo II del D.Lgs. n. 36/2023 e di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 s.m.i.) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando/disciplinare di gara/lettera di invito, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo del contratto.

Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare;
b) che il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire e non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV del D.Lgs. n. 36/2023;
c) che l'appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
d) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 s.m.i.;
e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 s.m.i.;

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 25 del D.L. 113/2018.

Il subappaltatore dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente con documento di identificazione.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo (incluso eventuali subappaltatori).

È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere la stazione appaltante sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 8 – ASSICURAZIONE

È obbligo dell'aggiudicatario stipulare una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione delle prestazioni da qualsiasi causa determinati (anche per danni causati dalle imprese subappaltatrici). Tale polizza di responsabilità civile per danni a terzi (persone, animali e cose) deve manlevare completamente la stazione appaltante e avere un massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00= (un milione/00).

La polizza di cui sopra dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

1. essere accesa anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione);
2. essere riferita specificamente al servizio in questione;
3. prevedere specificamente l'indicazione che "tra le persone si intendono compresi il personale del Comune di Vernate";
4. coprire l'intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione);
5. riportare il massimale sopra indicato.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una

polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale di Vernate, e presenti le caratteristiche sopra indicate (punti 1-5).
Nel caso che aggiudicatario del servizio sia un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate. L'aggiudicatario si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Committente da parte della Società Assicuratrice.
Copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al Settore Affari Generali entro il limite di tempo indicato nella comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.
Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'aggiudicatario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto.
Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati. L'aggiudicatario è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

ART. 9 – PERSONALE

Il Comune di Vernate intende avvalersi della clausola sociale, richiedendo all'aggiudicatario il prioritario assorbimento del personale del precedente aggiudicatario, per il periodo di durata del servizio, nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali. Detto personale dovrà avere regolare posizione assicurativa, previdenziale ed assistenziale, nonché la copertura contro gli infortuni sul lavoro. Allo stesso dovrà, inoltre, essere assicurato il trattamento economico previsto dai Contratti Collettivi Nazionali e dagli accordi Provinciali per la categoria di appartenenza. L'aggiudicatario deve assicurare il servizio avvalendosi di idoneo personale appositamente formato e in possesso delle caratteristiche definite di seguito.

- Coordinatore unico del servizio

L'appaltatore dovrà impegnarsi a garantire una figura unica di coordinamento professionale che sia operativa a tempo pieno e che si interfacci con l'ufficio scuola comunale.
Il coordinatore dovrà essere in possesso di laurea in scienze educative o in scienze dei servizi sociali o in scienze pedagogiche o psicologiche, con documentata esperienza almeno biennale nel ruolo, o di titolo di educatore professionale equipollente al diploma universitario (D.M. 27/07/2000) con documentata esperienza almeno quinquennale nel ruolo.
Il coordinatore assume le funzioni di:

a) garanzia della tenuta e della qualità del servizio;
b) definizione, in accordo con l'ufficio comunale competente, della programmazione e progettazione degli interventi di assistenza educativa specialistica;
c) facilitazione delle modalità di lavoro integrate con i servizi territoriali di riferimento;
d) relazione con la dirigenza scolastica, nonché con le figure specialistiche esterne, concordando le modalità operative dei singoli interventi;
e) partecipazione alle attività di verifica sull'andamento del servizio;
f) supporto all'intervento degli educatori nel rapporto con l'istituzione scolastica e con la famiglia;
g) coordinamento delle riunioni d'èquipe che di norma dovranno tenersi con cadenza mensile.

Il coordinatore documenterà l'andamento del servizio attraverso la stesura di una relazione gestionale conclusiva da consegnare alla stazione appaltante entro la fine dell'anno scolastico. L'Aggiudicatario si impegna ad assicurare la stabilità del servizio, riconoscendo che la continuità d'azione costituisce presupposto indispensabile

per un corretto intervento.
L'Aggiudicataria si impegna a garantire la reperibilità del coordinatore anche a mezzo di telefono cellulare.
Nel caso di prolungata assenza del coordinatore, l'aggiudicataria dovrà garantire, con oneri interamente a proprio carico, l'immediata sostituzione dello stesso con altra figura di pari professionalità.
Il costo delle prestazioni del coordinatore deve essere ricompreso nella base di calcolo del costo orario del servizio.

- Educatori

L'Aggiudicataria dovrà garantire l'impiego di personale educativo in possesso del titolo di educatore professionale o di laurea ad indirizzo educativo o psicologico, se di nuova nomina, oppure in possesso di laurea in discipline umanistiche (o titoli equipollenti) o diploma di maturità con almeno cinque anni di esperienza (certificati dal datore di lavoro), se trattasi di personale già in servizio al momento dell'appalto.

Le funzioni proprie dell'educatore sono:

a) concorso alla stesura e alla realizzazione degli obiettivi educativi del PEI, in collaborazione con gli insegnanti di classe e di sostegno;
b) l'integrazione del minore con i coetanei, facilitando l'interazione con i singoli e con il gruppo, permettendo anche ai compagni di classe di percepire il soggetto disabile non come un problema, ma come una risorsa in più del gruppo;
c) la rimozione di quelle occasioni o situazioni che tendano ad emarginare e ad escludere l'allievo disabile;
d) il perseguimento del successo formativo commisurato al singolo PEI, di concerto con il personale didattico

Per lo svolgimento di tali funzioni, l'appaltatore dovrà garantire l'impiego di educatori in possesso di autonomia professionale e di competenze relazionali. Gli educatori dovranno predisporre per ciascuno degli alunni in carico le relazioni e gli aggiornamenti. previsti al precedente paragrafo.

9.1 – Inquadramento contrattuale

L'aggiudicatario e il subappaltatore devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
L'aggiudicatario e il subappaltatore devono aprire le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.
Si rimanda a quanto previsto all'articolo "Fatturazione e pagamenti" in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'aggiudicatario e del subappaltatore.
L'Aggiudicatario dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale, assicurativa, disciplinanti i rapporti di lavoro di categoria.
Il personale dovrà essere regolarmente assunto.
A tal fine, l'impresa si impegna a corrispondere al personale subordinato adibito ai servizi oggetto del presente appalto le retribuzioni in ottemperanza ai C.C.N.L. di settore, con un inquadramento • secondo il profilo professionale di riferimento - ed agli accordi sindacali vigenti (ivi compresi i contratti integrativi territoriali) ed a soddisfare gli obblighi retributivi relativi alle assicurazioni sociali, alle contribuzioni sociali ed alle assicurazioni infortuni per quanto riguarda i propri dipendenti.
I suddetti obblighi vincoleranno l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti i C.C.N.L. e indipendentemente dalla sua struttura e dimensione e da ogni sua altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.
L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo, ai sensi delle norme vigenti, di vigilare sulla corretta osservanza della disciplina contrattuale applicata ai dipendenti dell'Operatore Economico appaltatore e può richiedere l'esibizione del LUL, dei singoli contratti di lavoro e pure delle buste paga dei dipendenti dell'Operatore Economico aggiudicatario, riservandosi ogni eccezione di forma e di merito, dalla penalità, alla diffida, alla risoluzione del contratto, a seconda della gravità del caso riscontrato, laddove essa accerti trattamenti non in linea con le prescrizioni del presente Capitolato o comunque con la normativa vigente.
Gli addetti, oltre a possedere le qualifiche professionali richieste, saranno anche capaci ed idonei fisicamente, perfettamente in regola con le posizioni previdenziali INPS e INAIL, con ogni assicurazione di legge, ed in assenza di incompatibilità penali.

In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, l'aggiudicatario si impegna a informare il Comune con un preavviso di almeno 10 giorni, come previsto dalle vigenti leggi (art. 2, comma 5, L. n. 146/1990). Le vertenze sindacali del personale dipendente devono avvenire nel rispetto della L. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque nulla è dovuto, dal committente, all'Operatore Economico appaltatore per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.
L'Amministrazione chiede che venga prodotta una tabella riepilogativa contenente gli operatori che saranno effettivamente impiegati nel servizio, il tipo di contratto collettivo nazionale applicato, l'inquadramento e la qualifica che l'Operatore Economico intende applicare in caso di aggiudicazione.
Costituisce causa di risoluzione immediata del contratto d'appalto non fornire fin dal primo giorno di avvio del servizio, salve diverse determinazioni del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, un numero sufficiente di educatori e addetti ai servizi come sopra individuato.
L'impresa si impegna ad assicurare la stabilità degli operatori, riconoscendo che la continuità d'azione costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento. In tal senso, all'interno dell'elaborato progettuale, l'impresa evidenzia le proprie strategie di contenimento del turn-over. L'aggiudicatario deve impegnarsi a sostituire il personale, in caso di malattia, al massimo entro il 2° giorno di malattia e comunque secondo le indicazioni fornite dall'ufficio competente.
Tutto il personale addetto all'espletamento del presente appalto dovrà essere munito della documentazione sanitaria prevista dalle vigenti disposizioni. Le spese relative ai controlli sanitari saranno a carico dell'impresa e l'Amministrazione Comunale, in ogni momento, potrà richiedere l'accertamento dei requisiti sopra menzionati.
Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza, l'aggiudicatario si impegna altresì a fornire all'Amministrazione Comunale quindici giorni prima dell'inizio del servizio ed ogni qualvolta si presentassero variazioni, la seguente documentazione:

- elenco del personale utilizzato;
- dichiarazione sostitutiva attestante, per ciascuna unità di personale, il possesso del titolo di studio richiesto, la sana e robusta costituzione ed i controlli sanitari;
- dichiarazione in cui si certifica che tutto il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi del presente appalto è assunto e percepisce regolare retribuzione conforme a quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti per le categorie di lavoratori similari.

Tutto il personale dovrà effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio di collaborazione con ogni altro personale dei servizi, uffici o struttura con cui venisse in contatto per ragioni di servizio. Tutto il personale dovrà, inoltre, tenere condotta personale irreprensibile nei confronti degli utenti e delle loro famiglie.
L'aggiudicatario dovrà rispondere per i propri dipendenti che non tenessero condotta personale irreprensibile nei confronti degli utenti e delle famiglie. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento e in seguito a formale richiamo, la sostituzione degli operatori che non risultassero idonei al servizio per comprovati motivi; in tal caso l'impresa provvederà con urgenza a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere economico per la Stazione Appaltante.
L'aggiudicatario deve fornire al proprio personale, ove fosse necessario, indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuali, come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, da indossare durante le ore di servizio.
Il personale in servizio, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, deve esibire, quando richiesto, apposita tessera di riconoscimento fornita dall'impresa, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
Tutti gli oneri diretti o indiretti relativi al personale dipendente dall'appaltatore si intendono ad esclusivo carico dello stesso, essendo la Stazione Appaltante sollevata da ogni tipo di responsabilità. Sono parimenti a carico dell'Aggiudicatario tutti i DPI necessari a garantire la sicurezza, in coerenza con le norme sanitarie di volta in volta emanate.

9.2 – Doveri del personale

Il servizio dovrà essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.
Il personale adibito al servizio/alla fornitura è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.
Il personale, inoltre, dovrà essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,

contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013 e s.m.i, sono estesi, ai sensi dell'art. 2 di tale D.P.R. e per quanto compatibili, al personale dell'aggiudicatario.

9.3 – Adempimenti dell'impresa

L'aggiudicatario deve procedere alla nomina di un proprio responsabile di commessa, di provata e adeguata capacità, che dovrà essere quotidianamente e costantemente reperibile e al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.

Inoltre, l'aggiudicatario dovrà comunicare al direttore dell'esecuzione del contratto, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, l'elenco del personale adibito al servizio nelle forme e modalità che verranno indicate nella lettera di aggiudicazione, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), delle rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc. nonché dei contratti applicati. Nel caso di lavoratori extracomunitari l'aggiudicatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia dei relativi permessi di soggiorno. Tale elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere costantemente aggiornato con eventuali nuovi inserimenti di personale dovuti a sostituzioni (anche temporanee) o variazioni, con personale di almeno pari livello, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla nuova assunzione o, comunque, dalla sostituzione.
L'aggiudicatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, anche a seguito di specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto. In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dalla stazione appaltante, l'allontanamento del dipendente dovrà essere immediato. All'impresa potrà essere richiesto di intervenire direttamente e tempestivamente con il responsabile di commessa per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla presenza del direttore dell'esecuzione del contratto. In tal caso non sarà necessaria alcuna segnalazione specifica della stazione appaltante sul comportamento scorretto del dipendente.
L'aggiudicatario assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), con le indicazioni previste dalla normativa vigente. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ed essere esibito al direttore dell'esecuzione del contratto, che svolgerà le funzioni di controllo.
In caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, l'aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante. Si richiamano in proposito le norme vigenti per la tutela dei servizi essenziali. Nei 10 (dieci giorni) successivi dovranno essere comunicate le ore non effettuate dal personale distinte per livello.

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'aggiudicatario (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora l'aggiudicatario sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario dovrà mantenere la disciplina e il buon ordine ed è obbligato a far sì che il proprio personale addetto all'esecuzione del servizio osservi tutte le disposizioni di legge e regolamenti, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle rispettare. L'aggiudicatario rimane responsabile, in ogni caso, dell'operato del proprio personale.

9.4 – Affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi

Ai sensi dell'articolo 119, comma 3 lettera a), del codice dei contratti pubblici l'aggiudicatario dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche ossia di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi.
È fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dello specifico servizio affidato.
Inoltre, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'articolo 3 della legge 136/2010 s.m.i.

9.5 – Sicurezza

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. 81/2008). In caso di esecuzione del servizio all'interno dei luoghi di lavoro della stazione appaltante, l'aggiudicatario si obbliga, ai sensi degli articoli 26 comma 2 lett. a) e b) e comma 3 del d.lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato). Inoltre, l'aggiudicatario si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dalla stazione appaltante.
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 10 – ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del codice dei contratti pubblici, è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto d'appalto.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'aggiudicatario deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

1. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
3. prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
4. risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
5. fornire alla stazione appaltante, se questi lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicatario emetterà fattura a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di espletamento della prestazione con cadenza (sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del codice dei contratti pubblici). Il pagamento del corrispettivo, subordinato alla stipulazione del contratto, sarà effettuato a scadenze mensili. Al termine del servizio l'aggiudicatario emetterà una fattura finale corrispondente al valore complessivo delle ritenute operate ai sensi del sopra citato articolo, che sarà liquidata successivamente all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di collaudo/verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla stipulazione del contratto e sarà effettuato in un'unica soluzione dopo l'emissione di regolare fattura posticipata da parte dell'aggiudicatario nonché al pieno superamento del

collaudo ed eventuale analisi. La fattura sarà accompagnata dalla/e bolla/e di consegna.
In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l'aggiudicatario emetterà fattura in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214. È obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti il Codice Univoco Ufficio, che è un'informazione obbligatoria della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Vernate sono i seguenti:

Denominazione Ente:	Comune di Vernate
Codice Univoco ufficio:	EYQ74L
Nome dell'ufficio:	Settore Servizi al cittadino
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	80100350158
Partita Iva:	06301120157

Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.
Il pagamento della fattura avrà luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del competente ufficio e in presenza di DURC regolare, entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della fattura (data del protocollo generale).
I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.
In caso di RTI il fatturato verrà liquidato a favore dell'impresa mandataria.
In caso di fattura irregolare o collaudo negativo, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione del Committente (data di invio della medesima all'aggiudicatario); tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione.
In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del codice civile.
Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

11.1 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza contributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'aggiudicatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo/verifica di conformità/regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

11.2 – intervento sostitutivo del committente in caso di inadempienza retributiva dell'aggiudicatario e del subappaltatore

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'aggiudicatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'aggiudicatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,

detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'aggiudicatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

ART. 12 – VIGILANZA E CONTROLLI

La stazione appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione. Anteriormente all'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 13 – PENALITA'

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 14 ("Esecuzione in danno") e 23 ("Risoluzione del contratto"), la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, le seguenti penali:

- reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento dei singoli servizi: € 200,00 ogni violazione;
- mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio: € 200,00 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;
- comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza e degli operatori coinvolti nel servizio: € 100,00 per ciascuna violazione;
- utilizzo di operatori, anche supplenti, non in possesso delle qualifiche richieste: € 400,00 per ogni operatore e per ogni giorno di lavoro;
- mancata effettuazione del servizio per cause non riconducibili a forza maggiore: € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio;

L'importo delle penali dovute per ogni altro inadempimento o ritardo nell'adempimento delle prestazioni richieste (per esempio, nel caso di mancato adempimento di prestazioni offerte dall'aggiudicatario come migliorie, non predeterminate dalla stazione appaltante) sarà determinato dalla stazione appaltante anteriormente alla stipula del contratto/avvio della prestazione contrattuale.
L'applicazione di n. 5 penali nel corso del medesimo anno contrattuale danno titolo alla stazione appaltante per risolvere il contratto per grave inadempimento (si rimanda, in proposito, al successivo art. 23 ("Risoluzione del contratto").
La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e l'integrazione dell'importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta).
Il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.
L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 5 (es. cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla stazione appaltante.
In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali.
È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 14 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale

o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.
Per il risarcimento dei danni la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 15 – VERIFICA DI CONFORMITA'

I contratti pubblici di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è consentito effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

ART. 16 – TERMINI PER AVVIARE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ E SOGGETTI COMPETENTI A EFFETTTUARLA

La verifica di conformità è avviata entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione.
La verifica di conformità è effettuata direttamente dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione del contratto, oppure da apposita commissione.
La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto nei seguenti casi:

a) quando, per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, sia possibile effettuare tale verifica soltanto in corso di esecuzione contrattuale;
b) nel caso di appalti di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

La stazione appaltante si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

ART. 17 – TERMINI PER CONCLUDERE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ; POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE

La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Qualora non sia possibile rispettare il termine di cui al primo periodo, il soggetto incaricato della verifica provvede a darne comunicazione, indicandone le relative cause, all'esecutore e al RUP, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità.
La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

ART. 18 – LA VERIFICA DI CONFORMITÀ DEFINITIVA IN CORSO DI ESECUZIONE

Nel caso di verifica di conformità in corso di esecuzione saranno invitati ai controlli il responsabile di commessa e il direttore dell'esecuzione o (qualora quest'ultimo svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità) un rappresentante della stazione appaltante.
In occasione di ciascun controllo verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, che sarà trasmesso al responsabile del procedimento entro i successivi 10 (dieci) giorni.

ART. 19 – LA VERIFICA DI CONFORMITÀ DEFINITIVA; IL PROCESSO VERBALE

Della verifica di conformità definitiva verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, contenente una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, nonché le seguenti indicazioni:

1. eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
2. data della verifica di conformità;
3. generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso al responsabile di commessa del giorno della verifica di conformità definitiva, affinché quest'ultimo possa intervenire.

ART. 20 – ONERI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore, salva diversa previsione contrattuale. Questi, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla.
Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio in danno dell'esecutore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto da quest'ultimo.

ART. 21 – VALUTAZIONI DEL SOGGETTO CHE PROCEDE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'aggiudicatario ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione.
Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.
Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

ART. 22 – EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ E IRREGOLARITÀ – CONTESTAZIONI CHE L'ESECUTORE PUÒ INSERIRE NEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'aggiudicatario, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento. Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità.

ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del codice dei contratti pubblici.
Inoltre il contratto può essere risolto nei casi previsti dall'art. 122, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV del D.Lgs. 36/2023.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.
Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

a) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correntezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
b) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
c) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
d) subappalto non autorizzato;
e) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010;
f) ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
g) il contraente venga diffidato, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
h) la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 5 giorni solari;
i) nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente capitolato.
j) nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, il servizio del presente capitolato sia reso disponibile in una convenzione di cui all'art. 26 della legge 488/1999 stipulata da CONSIP o dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) o da altro Centro Aggregatore di riferimento per il Comune di Vernate oppure risulti presente nel catalogo MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) a condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione e il contraente non intenda adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli;
k) se nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione;
l) mancata osservanza da parte del personale dell'appaltatore e del subappaltatore degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013 e s.m.i;
m) nell'ipotesi prevista dall'art. 104, comma 9, del codice dei contratti pubblici ossia qualora le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento non siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto in questione;
n) nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto.

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 122 del codice dei contratti pubblici, per quanto compatibili con il presente affidamento.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART. 24 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.
La stazione appaltante esercita il diritto di recesso mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi/e verifica la regolarità dei servizi.
Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, sia attivata una nuova convenzione Consip o dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) o di altro Centro Aggregatore di riferimento per il Comune di Vernate a condizioni di maggior vantaggio economico avente condizioni migliorative rispetto a quelle del presente contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 25 – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 186, comma 2, del D.Lgs. n. 14/2019 (codice della crisi di impresa), nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva dello stesso appaltatore è stata un motivo determinante del contratto, salvo che la stazione appaltante non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto; è fatta salva la speciale disciplina prevista dall'art. 124 del codice dei contratti pubblici.

ART. 26 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 27 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.

ART. 28 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'efficacia della determinazione di aggiudicazione, mediante atto pubblico a rogito del Segretario comunale.
All'aggiudicatario è richiesta la disponibilità della firma digitale.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.
Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.
Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse indicate nel presente capitolato.
Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di prorogare il contratto, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 29 - VARIANTI CONTRATTUALI

Le ore di prestazione indicate per l'anno scolastico si intendono a mero titolo indicativo e sono state individuate sulla scorta degli interventi effettuati nell'anno precedente. Tale quantitativo non è vincolante per il Comune, che potrà richiedere anche ore di prestazioni per un numero inferiore e/o superiore al numero sopra indicato.

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata del Contratto, anche prorogato, sia esaurito il quantitativo massimo di ore sopra indicato, il Comune si riserva di richiedere all'operatore aggiudicatario, alle stesse condizioni, di incrementare il quantitativo massimo fino alla concorrenza di 1/5 (un quinto) di detto valore come stabiliti dall'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023.
Il corrispettivo del Contratto che verrà stipulato con il Comune sarà determinato sulla base delle prestazioni orarie effettivamente espletate.
Il numero totale di prestazioni dipenderà dalle esigenze operative e dalla pianificazione delle attività, sempre e comunque fino a concorrenza del massimale di gara.

ART. 30 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali - art. 13 Regolamento UE 2016/679 Il Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (di seguito anche "GDPR") ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale. In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di Vernate si appresta a eseguire, La informiamo di quanto segue:

TRATTAMENTO: definizione

Per trattamento si intende "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione" (articolo 4 del GDPR), a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.

FINALITÀ e BASE GIURIDICA

I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente. I dati personali saranno trattati nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dal Comune di Vernate, quale stazione appaltante, e il trattamento sarà finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, come previsto dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dal codice dei contratti pubblici (D.Lgs.36/2023). Anche il trattamento di eventuali dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dal codice dei contratti pubblici. Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni necessari per la gestione dei rapporti con il Comune, nonché per consentire un'efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all'obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione. I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri: • per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati; • per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del

documento che li contiene. Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)

Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti. L'eventuale mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI I suoi dati potrebbero essere comunicati a:

1. soggetti esterni, i cui nominativi sono disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;

2. altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o

3. ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento (ad esempio altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia);

4. Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

5. Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.

Dei Suoi dati potranno venirne a conoscenza il Designato del trattamento del Comune di Vernate e i Soggetti Autorizzati del trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio. La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"). La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei forniti non è ammessa.

EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO

Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono:

• il diritto di accesso dell'interessato (articolo 15) "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni […]";

• il diritto di rettifica (articolo 16) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa”;

• il diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) (articolo 17) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare di trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti […]”;

• il diritto di limitazione di trattamento (articolo 18) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi […];

• il diritto alla portabilità dei dati (articolo 20) “L’interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora […];

• il diritto di opposizione (articolo 21) “L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria […].

L’esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dall’art. 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Lei potrà, quindi, rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Designato del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Autorizzati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la protezione dei dati personali”. Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Vernate con sede in P.zza IV Novembre, 2 , al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato scrivendo all’indirizzo mail info@comune.vernate.mi.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Comune di Vernate ha nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche per l’esercizio dei diritti degli interessati, all’indirizzo email: nicola.madrigali@ordingbo.it
Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).

Il Responsabile unico del progetto è la Sig.ra Gatti Romana Mattea.

IL R.U.P.
Gatti Romana Mattea

Documento sottoscritto con firma digitale